

## ADEMPIMENTI

---

### ***On line le regole per trasmettere i corrispettivi da vending machine***

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il **provvedimento n.102807** di ieri l'Agenzia delle entrate definisce le regole per la **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo dei **distributori automatici** (cosiddetti *vending machine*): l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica **scatta dal 1° gennaio 2017**.

Si ricorda che il **D.Lgs. 127/2015** ha previsto, con decorrenza dal prossimo anno, la facoltà per le imprese, gli artigiani e i professionisti di trasmettere in via telematica i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

La stessa possibilità – quindi anche in questo caso si tratta di un regime non obbligatorio - è stata prevista per le imprese che effettuano le **operazioni per cui non vi è obbligo di fatturazione** (ex articolo 22 D.P.R. 633/1972), sempre a decorrere dal 1 gennaio 2017. Pertanto, anche questi soggetti possono **optare** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Solamente per i contribuenti che gestiscono distributori automatici, e quindi **svolgono l'attività di erogazione di beni e servizi mediante vending machine**, la comunicazione telematica dei corrispettivi è **obbligatoria**.

Il decreto prevede che tale obbligo venga assolto mediante soluzioni tecniche gradualmente, e, quindi, che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle *vending machine* in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di **non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi**, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

A tal fine, si rende necessaria, dapprima, l'applicazione di una **soluzione transitoria**, fino al 31 dicembre 2022, e, solo in un secondo momento, l'applicazione della soluzione "a regime".

In particolare, per consentire ai gestori delle *vending machine* di organizzarsi per tempo in vista del 1° gennaio prossimo, il provvedimento di ieri si occupa della "fase transitoria" definendo:

- le **specifiche tecniche** degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle *vending machine*;

- le **regole tecniche** da seguire;
- l'individuazione delle **informazioni da trasmettere**, del loro formato e dei tempi di trasmissione;
- nonché i meccanismi e i processi di **certificazione delle componenti software** degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato, volti a garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati memorizzati e trasmessi.

Inoltre, si rende noto che nelle prossime settimane l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti e degli operatori del settore del *vending* un'**area dedicata** all'interno del sito *web*, in cui trovare i servizi per **censire online** i propri distributori ed ottenere certificati per "sigillare elettronicamente" il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti.

Al termine della fase di censimento, l'Ufficio fornirà, sempre *online*, un **QR CODE da applicare su ogni apparecchio** in modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è conosciuto all'Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.

In futuro, con un successivo provvedimento, verrà disciplinata la **soluzione "a regime"**.